

C.S. lavoratori fragili in malattia d'ufficio: sono soggetti a visita fiscale?

Data: 01/10/2020

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: ◆ Personale/ATA: collaboratori scolastici

Keywords:

#pbb #malattia #visita #convalescenza #sub #medico #mansione #lavoratore #ricovero #periodo #permesso

Domanda

Buongiorno,

dopo visita effettuata dal medico competente per due collaboratori scolastici fragili è stata dichiarata per entrambi inidoneità temporanea per qualsiasi mansione inerente al profilo fino al 31/10/20.

Quesito 1: messi in malattia d'ufficio sono soggetti a visita fiscale da parte dell'inps e quindi al rispetto delle fasce di reperibilità?

Quesito 2: ha senso la loro richiesta di usufruire durante il detto periodo di giorni di permesso per la 104?

Quesito 3: uno dei due lavoratori ha mandato comunicazione di intervento chirurgico quindi interrompe la malattia d'ufficio per il periodo di ricovero e convalescenza?

Resto in attesa di un riscontro

Risposta

In merito ai tre quesiti posti si ritiene quanto segue.

Sub 1

La Nota MI n. 1585 dell'11 settembre 2020 prevede, per quanto concerne il personale ATA, che nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che la malattia d'ufficio comporta l'applicazione delle decurtazioni economiche e rileva ai fini del periodo di comporta.

Il DM 206/2017 prevede i casi per i quali l'Amministrazione non deve richiedere la visita fiscale.

Non è presente la malattia d'ufficio (ossia quella disposta a seguito non di un certificato ma di un giudizio della CMV o del medico competente) ma si ritiene che comunque in detta ipotesi il DS non debba richiedere la visita fiscale.

Infatti, l'assenza del dipendente consegue ad un giudizio tecnico nell'ambito della sorveglianza sanitaria cui, anche in teoria, il medico fiscale non potrebbe discostarsi; pertanto, a nostro avviso, il DS non deve attivare la visita fiscale perchè questa non avrebbe, tra l'altro, alcuna utilità.

Sub 2

La funzione dei permessi previsti dalle varie normative vigenti (ivi compresi quelli disciplinati dalla legge 104 del 1992) è quella di consentire l'assenza dal servizio ai dipendenti al verificarsi di determinati presupposti e condizioni. Pertanto, è del tutto anormale dal punto di vista giuridico la richiesta di un permesso per assentarsi dal servizio in un giorno in cui il dipendente non deve prestare alcuna attività lavorativa perchè già assente dal servizio per malattia.

Sub 3

Dal momento che comunque il dipendente è già in regime di malattia si ritiene che, dietro presentazione di idonea certificazione medica che attesti il ricovero e la successiva convalescenza, possa essere applicato il regime più favorevole ex art. 17 co. 8 CCNL 2007 senza quindi decurtazione economica (ma sempre rilevante ai fini del comporta).

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

